



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. del 26/03/2019

**COMUNE di San Pietro in Casale - CLASSE IV -
TARIFE dell'IMPOSTA COMUNALE sulla PUBBLICITÀ e del DIRITTO sulle
PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507
in vigore dal 1/1/2019**

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ ORDINARIA

(Art 12; per 1 mq. TARIFFA BASE 13,427)

- Annuale:

fino a mq 5,5 euro 20,14

da mq 5,5 a mq 8,5 euro 30,21

oltre mq 8,5 euro 40,28

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione (1/10 TARIFFA ANNUALE):

fino a mq 5,5 euro 2,01

da mq 5,5 a mq 8,5 euro 3,02

oltre mq 8,5 euro 4,03

PUBBLICITÀ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA

(Art 7, comma 7; per 1 mq. TARIFFA BASE tariffa ordinaria maggiorata del 100 per cento)

- Annuale:

fino a mq 5,5 euro 40,28

da mq 5,5 a mq 8,5 euro 60,42

oltre mq 8,5 euro 80,56

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione (1/10 TARIFFA ANNUALE)::

fino a mq 5,5 euro 4,03

da mq 5,5 a mq 8,5 euro 6,04

oltre mq 8,5 euro 8,06

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante

(art 14; per 1 mq. TARIFFA BASE 41,316)

- Annuale

euro 61,974

- Non superiore a 3 mesi, per

ogni mese o frazione

euro 6,20

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate.

PUBBLICITÀ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI

(art 14; indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione TARIFFA BASE 2,582)

- Ogni giorno euro 3,87
- Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI

(Art. 15- per 1 mq TARIFFA BASE 13,427)

- Per ogni periodo di 15 gg. o frazione Euro 20,14

PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI

(Art 15 TARIFFA BASE 61,974)

- Per ogni giorno o frazione euro 92,96

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

(Art 15 TARIFFA BASE 30,987)

- Per ogni giorno o frazione euro 46,48

PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE

(Art 15 TARIFFA BASE 2,583)

- Per ogni giorno o frazione euro 3,87

PUBBLICITÀ SONORA

(Art 15 TARIFFA BASE 7,746)

- Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione euro 11,62

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

(Art 13; per 1 mq.) – Annuale TARIFFA BASE 13,427

- Interna euro 20,14
- Esterna:
 - fino a mq 5,5 euro 20,14
 - da mq 5,5 a mq 8,5 euro 30,21
 - oltre mq 8,5 euro 40,28

Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%

PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO

(Art 13; per anno solare TARIFFA BASE 74,369)

- Autoveicoli > q.li 30:
 - senza rimorchio euro 111,55
 - con rimorchio euro 223,11
- Autoveicoli < q.li 30 TARIFFA BASE 49,579:
 - senza rimorchio euro 74,37
 - con rimorchio euro 148,75
- Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 precedenti categorie TARIFFA BASE 24,789:
 - senza rimorchio euro 37,18
 - con rimorchio euro 74,37

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (ART. 16)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA (art. 17)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- 1Bis) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. (dal 1/1/2002 art. 10 L. 2/12/2001 n. 448)

MODIFICA APPORTATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 22.2.2002 AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Con decorrenza dal 1.1.2002 l'imposta non è comunque dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, anche se la superficie complessiva delle stesse è superiore a 5 metri quadrati.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 19)

PER OGNI FOGLIO DI cm. 70x100

- per i primi dieci giorni	TARIFFA BASE 1,136	euro 1,70
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.	TARIFFA BASE 0,3409	Euro 0,51

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%

PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI

- per i primi dieci giorni	euro 2,55
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.	Euro 0,76

PER MANIFESTI COSTITUITI DA OLTRE 12 FOGLI

- per i primi dieci giorni	euro 3,4
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.	Euro 1,02

Per le affissioni d'urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10%, con un minimo di €. 25,82 per ogni commissione. (art.22)

RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
